



Codice penale svizzero (CP) (Attuazione dell'articolo 10a Cost.)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

Il Codice penale² è modificato come segue:

Art. 332a

¹ Chi dissimula il proprio viso nei luoghi pubblici o privati aperti alla collettività e accessibili a pagamento o gratuitamente è punito con una multa.

² Non sono punibili dissimulazioni del viso:

- a. nei luoghi di culto;
- b. per proteggere e ripristinare la salute;
- c. per garantire la sicurezza;
- d. per proteggersi dalle condizioni climatiche;
- e. per curare le usanze locali nonché in occasione di spettacoli artistici e di intrattenimento;
- f. in occasione di interventi a scopo pubblicitario;
- g. in occasione di interventi individuali e riunioni negli spazi pubblici, se la dissimulazione del viso è necessaria all'esercizio del diritto fondamentale della libertà di espressione o di riunione oppure se si tratta di un'espressione visiva di un'opinione che non compromette la sicurezza e l'ordine pubblici.

II

RS

¹ FF ...

² RS **311.0**

2021-...

«%ASFF_YYYY_ID»

Contravvenzione
al divieto di dis-
simulare il pro-
prio viso

Dissimulazione del proprio viso«%ASFF_YYYY_ID»

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr